

dentista italiano ed era stato iniziato nel 1906, ben prima della Grande Guerra; era stato poi proseguito durante la guerra, poiché si riteneva logico che i nostri soldati conquistassero terre con nome italiano e non austriaco; era compiuto ben prima che il fascismo andasse al potere. Il fascismo non compì che l'ultimo atto formale della sua ufficializzazione.

Il Prontuario è stato sempre presentato come strumento di italianizzazione dell'Alto Adige; nulla di più falso perché esso, ben prima delle rivendicazioni sudtirolesi, già stabiliva ufficialmente il principio della "bilinguità con la precedenza del nome italiano". E davvero ci vuole una certa di disonestà intellettuale per sostenere che uno Stato, sul suo territorio, non ha il pieno diritto di battezzare i luoghi nella propria lingua ufficiale, di avere carte geografiche con nomi comprensibili ai suoi cittadini, di attribuire ad ogni luogo il nome che meglio crede, anche se del tutto slegato da quello che la minoranza linguistica continua liberamente ad usare.

Interessanti, e meritevoli di essere ricordate, sono le vicende storiche del Prontuario le quali dimostrano come ben poco sia cambiato nel corso di quasi un secolo: nel 1919 assistiamo all'Italia che ha

conquistato l'Alto Adige e che inizia ad introdurre decisamente la toponomastica italiana; subentrano poi quegli squallidi governi (Nitti) che spinsero gli italiani nelle braccia di Mussolini e si verifica l'assurdo: 7000 nomi già attribuiti ufficialmente vengono cancellati; tra di essi persino Merano! Sono i soliti quattro politici sudtirolesi che a Roma riescono a maneggiare come vogliono i politici italiani e li inducono ad ignorare la volontà popolare. Vi è una forte reazione e si decide di attuare nella toponomastica la "bilinguità con la precedenza del nome



italiano". Il Prontuario sarebbe stato approvato ben prima del 1922, se non fosse stato per la grettezza mentale di alcuni membri trentini chiamati a far parte della Commissione.

LA TOPONOMASTICA ALTOATESINA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA

Ho l'impressione che attualmente il problema della toponomastica sia stato spostato da molti sul terreno poco solido delle velleità politiche, oppure su quello ancor meno solido delle emotività partigiane, senza tener conto dei dati di fatto giuridici che già da tempo hanno fissato in modo ineluttabile i precisi termini del problema. E se non si vuole parlare a vuoto e non si ha l'intenzione di ignorare volutamente i dati di fatto che non fanno comodo, occorre aver ben chiaro il quadro di riferimento giuridico della questione toponomastica.

L'art. 8 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza a legiferare, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, in materia di "toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità", come già previsto nell'accordo di Parigi e dalle leggi italiane. Chi cita questo articolo in genere si dimentica di ricordare che esso è strettamente collegato all'art. 101 dello stesso Statuto che recita: "Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca,

anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione."

Queste due norme sono di significato chiarissimo e di indiscutibile interpretazione, specialmente ove si tenga presente la situazione di fatto che esse hanno inteso regolare.

Nel momento in cui venne approvato lo Statuto (norma costituzionale che non può essere modificata né con legge ordinaria né, tanto meno, con leggi provinciali), si era di fronte allo Stato italiano che riconosceva i diritti di una minoranza linguistica vivente sul suo territorio. Su questo territorio, ovviamente, vi era già una toponomastica italiana ufficiale, consacrata in atti legislativi od amministrativi (basti pensare a tutta la cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare) che aveva attribuito una denominazione italiana ad ogni centro abitato e ad ogni entità geograficamente rilevante, e su cui lo Statuto non ha minimamente e logicamente inteso di intervenire, come si deduce dal citato art. 101 che presuppone l'esistenza della toponomastica ufficiale italiana.

Già questa prima premessa ci consente di affermare che la discussione sul valore linguistico di quest'opera di battesimo non può uscire

dall'ambito puramente linguistico: alla minoranza etnica non è stata attribuita alcuna legittimazione a pretendere che i nomi in lingua italiana siano la traduzione corretta dei nomi tedeschi piuttosto che, in ipotesi, un'invenzione di fantasia; lo Statuto non ha attribuito alcun valore, non ha dato alcun riconoscimento, alla toponomastica tedesca del passato e quindi il problema non è quali nomi italiani siano da dare alle località tedesche, ma è esattamente l'opposto: quali nomi tedeschi debbono essere riconosciuti od assegnati ufficialmente alle entità geografiche rispetto alle quali il legislatore ha assunto che il nome italiano già esiste ufficialmente.

Da questo punto di vista lo Statuto è stato del tutto corretto in quanto, nel momento in cui attribuiva particolari diritti ad una minoranza, ha lasciato ad essa piena competenza a decidere la propria toponomastica di lingua tedesca, senza interferenze dello Stato o degli altri gruppi linguistici.

Quindi si deve affermare:

1) In forza dell'articolo 8, la Provincia ha competenza a legiferare in materia di toponomastica futura; essa può quindi stabilire come attribuire nomi tedeschi a località che abbiano solo un nome in lingua italiana e come modificare, se

lo ritiene, le attuali denominazioni. Nulla vieta che adotti anch'essa il nome italiano. Se ora i nomi tedeschi non sono ufficializzati è per pura inadempienza della Provincia che non ha provveduto ad attuare lo Statuto. Il bello è che quando dovrà farlo, non potrà non accettare il lavoro di Tolomei! La toponomastica italiana già esistente è un dato di fatto storico, è un dato ufficiale dello Stato italiano e rimane al di fuori della competenza attribuita alla Provincia.

2) Nel caso di località prive di una denominazione (si pensi ad un nuovo insediamento abitativo), la Provincia potrà stabilire i criteri sul come battezzarlo in lingua tedesca, fermo restando l'obbligo della bilinguismo.

3) Lo Stato italiano dovrà stabilire i modi e le forme per il controllo sulla toponomastica futura italiana (ora la competenza è del Ministero dell'Interno).

4) La denominazione italiana ha sempre preminenza rispetto a quella di lingua tedesca il cui uso, in forza dell'art. 101, è complementare (vedansi i termini "anche" e "se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione"). Ciò del resto è del tutto ovvio in quanto elementare applicazione dell'art. 5 della Costituzione secondo

cui “la Repubblica è una e indivisibile” e applicazione del principio logico secondo cui la toponomastica in lingua italiana non è fatta solo per chi abita nel posto da battezzare, ma per tutti i cittadini dello Stato.

5) I Ladini, di cui tutti si sono dimenticati, devono avere il diritto di decidere i toponimi ladini della zona da essi abitata. Le norme di cui al punto 3) dovranno provvedere anche su ciò.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte è di facile soluzione anche il quesito, a dire il vero alquanto pretestuoso, su quali siano i nomi geografici per cui vige l’obbligo della bilinguità: la legge non può non riguardare ogni nome che rivesta od assuma un carattere di ufficialità e quindi ogni qual volta in un atto amministrativo viene attribuita una denominazione, questa deve essere in primo luogo in lingua italiana, a cui si aggiungerà la denominazione in lingua tedesca approvata in forza della legge provinciale. Rimangono perciò fuori dalla toponomastica solo le denominazioni di beni privati, non facenti parti di alcun demanio: strade private, masi e pochi altri casi simili.

Stabilito questo quadro, come si è detto ineluttabile, su cui non hanno titolo per interloquire né lo

Stato con legge ordinaria né Commissioni varie, per il fatto che lo Statuto non ha lasciato alcuno spazio di manovra, i problemi ancora da risolvere sono ben modesti e di puro dettaglio. Si dovrà stabilire, ad esempio, in quali casi il nome di una via sia costituito da un nome proprio intraducibile (ad es. nome di un personaggio) da mantenere inalterato nelle due lingue e i casi in cui invece è necessaria la traduzione (è di certo illecito ciò che si fa ora in molti casi, di cambiare semplicemente “Via” in “Strasse”!) e se sia lecito o meno che nelle due lingue vengano attribuite denominazioni autonome o divergenti (ad es. via Dante in italiano, che diventa via Goethe in tedesco).

Purtroppo il problema della toponomastica in Alto Adige è stato vittima della politica perché la lotta ad essa viene vista come mezzo di lotta per l’autonomia e per impedire l’italianizzazione, in applicazione del principio conclamato per cui quanto più si comprime la presenza italiana, meglio è. Non potendosi rinnegare l’evidenza costituzionale, si cerca di modificare la nozione stessa di toponomastica creando artificiali categorie. Per la scienza linguistica italiana la toponomastica indica il complesso dei nomi di luogo di un’area geografica sotto il

profilo fisico e amministrativo e non è lecito distinguere tra torrenti e ruscelli, tra comuni piccoli e comuni grandi, ed altre amenità del genere. Se un nome compare su di una carta geografica o in un atto amministrativo è un toponimo, senza scappatoie! L’unico dubbio può sorgere su proprietà private, quali alberghi, pensioni, fattorie, in quanto essi compaiono sulle carte geografiche solo come punti di riferimento e quindi sono toponimi in via indiretta. Inoltre pare sensato ritenere che un privato non può essere obbligato ad apporre sulla propria proprietà privata indicazioni in una lingua che non gli interessa.

Con legge costituzionale si potrebbe definire meglio la nozione di toponimo escludendo da essa i termini privi di rilievo pubblico.